

Approfondimento del contesto normativo vigente.



Classe IV Sez. A - Liceo Scientifico “V. Julia”- Acri (CS)
A.S. 2019-2020

Introduzione alla Fase 1:

L'economia è l'insieme delle attività umane dirette al prelievo, alla produzione, alla distribuzione, all'utilizzo e alla gestione delle risorse. Ciò che fa l'uomo, quindi, è quasi sempre connesso all'economia, la quale condiziona la capacità evolutiva di una società e la qualità della vita dei suoi componenti. Il settore primario raggruppa tutte le attività che si occupano di prelevare risorse dalla natura: si tratta delle prime forme di organizzazione economica, quelle che hanno interessato le società più antiche e che hanno costituito la base della loro sopravvivenza e della loro vita sociale avviando così un incessante processo di crescita economica.

Ripercorrendo fino alla condizione attuale le vicende del "paesaggio" italiano è evidente il progressivo ridimensionamento del settore primario in riferimento alle potenzialità che il nostro territorio offre.

Il giardino d'Europa, il Paese delle cento città, la terra delle ville e dei giardini, lo Stato paesaggio era l'Italia nell'immaginario europeo: una ripresa della sua oggettiva geografia, segnata da una varietà morfologica, climatica, storica, insediativa tale da dare luogo a una pluralità ricchissima di forme paesistiche difficilmente riducibili a uno schema semplice.

Un'attenta analisi della situazione attuale del settore primario in Italia deve condurre il nostro lavoro all'obiettivo di rievocare nell'immaginario collettivo :
ITALIA GIARDINO D'EUROPA.

Prof.ssa. Rosaria Martino

Consorzio:

È un'organizzazione comune di più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento di fasi d'impresa. Il contratto deve sempre essere posto per iscritto e contiene gli obblighi reciproci a cui si sottomettono gli imprenditori facendone parte. La disciplina in materia è affidata prevalentemente al codice civile, art. 2602 e seguenti.

“Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” (art.2602 c.c.).

Una ulteriore classificazione delle tipologie di consorzio è quella che prende in esame l'**oggetto** proprio:

Art. 2603 (Forma e contenuto del contratto).

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

Esso deve indicare:

- 1) l'oggetto e la durata del consorzio;
- 2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
- 3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- 4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- 5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- 6) i casi di recesso e di esclusione;
- 7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Art. 2607 (Modificazioni del contratto).

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.

Art. 2611 (Cause di scioglimento).

Il contratto di consorzio si scioglie:

- 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- 3) per volontà unanime dei consorziati;
- 4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;
- 5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- 6) per le altre cause previste nel contratto.

Esistono due tipologie di consorzio:

- Con attività interna si intende un'associazione tra imprenditori e ha lo scopo di regolamentare i rapporti e la disciplina tra consorziati.
 - Con attività esterna si intende entrare in rapporto “verso l'esterno” con terzi ed è tenuto a creare un ufficio comune.
Non dotate di personalità giuridica, è tenuto ad iscriversi presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo.
-

Una ulteriore classificazione delle tipologie di consorzio è quella che prende in esame l'**oggetto** proprio:

Consorzio Anticoncorrenziale

Protezione nei confronti della concorrenza reciproca.

Consorzio di coordinamento

Conseguire un fine parzialmente o totalmente diverso per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese consortili.

Consorzio di Servizio

Svolge dei servizi comuni a vantaggio delle imprese consorziate.

Durata del consorzio:

se non è presente alcuna definizione nel contratto relativo, è di 10 anni (art. 2604).

Recupero Ambientale e Strutturale:

Il “recupero ambientale” dato dall’art. 5 del D.M. 5 febbraio 1998 consiste nello “spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia” di rifiuti sottoposti a specifico trattamento.

(È possibile trovare leggi a riguardo in riferimento a specifici territori regionali).

Coltivazioni Speciali:

Coltivazione Idroponica

Tecniche di coltivazione fuori suolo. La pianta viene irrigata dall'acqua e dai composti (per lo più inorganici) necessari ad apportare tutti gli elementi indispensabili alla normale nutrizione minerale.

Coltivazione Idroponica

Dal tronco di ogni pianta si fanno partire due branche che vengono inclinate di 45° , una opposta all'altra. L'apertura alla sommità deve essere tale da consentire un adeguato passaggio della luce.

Coltivazioni Speciali:

Coltivazione Bio

Lavorare la terra con l'agricoltura biologica significa utilizzare una tecnica di coltivazione e un modo di produrre cibo che rispetta i cicli di vita naturali. Si minimizza l'impatto antropogenico il più possibile, in accordo con i seguenti principi:

- Le colture sono ruotate in modo che le risorse in loco vengano utilizzati in modo efficiente;
- pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, antibiotici e altre sostanze sono soggette a rigorose restrizioni;
- gli organismi geneticamente modificati (**OGM**) sono vietati;
- vengono sfruttate le risorse in loco, come il letame per fertilizzante o i mangimi prodotti in azienda;

Coltivazioni Speciali:

Inerbimento

Tecnica agronomica adoperata sia nel frutteto, che nel vigneto biologico. Consiste nel rivestire il terreno occupato dalla coltura principale con una copertura erbacea, controllata tramite periodici sfalci.

Vertical Farm

Centri destinati all'autoproduzione di cibo nei quali vengono ricreate le condizioni ambientali necessarie per lo sviluppo e la crescita di piante e ortaggi.

Ogni piano ospita coltivazioni idroponiche irrigate con acque reflue (di scarico); le sostanze tossiche e inquinanti (nutrienti), presenti all'interno del fluido, vengono assorbite dalle piante. Queste ultime ricevono così il nutrimento necessario mentre l'acqua diventa potabile e in quanto tale può essere destinata al consumo umano.

L'IVA e i Regimi Speciali:

L'IVA, CHE È UN'IMPOSTA INDIRECTA, PREVEDE UN REGIME SPECIALE PER L'AGRICOLTURA.

Art. 2135: attività agricole principali

- coltivazione del fondo,
- selvicoltura,
- allevamento di animali
- (ed attività connesse).

Possibili esempi di prodotti aziendali che derivano dall'attività principale:

- Grano, Mais, Uva, Olive, Frutta, Tronchi, Vitelli, Lana, Latte.

L'IVA IN AGRICOLTURA
(DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ SEMPLICI)

Regimi applicabili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

- Il regime speciale (quello "naturale" per le imprese agricole)
- Il regime ordinario
- Il regime di esonero

Il regime ordinario in agricoltura Tutti gli agricoltori in regime speciale o di esonero possono optare per l'applicazione del regime ordinario.

Se si opta si deve rimanere nel nuovo regime per almeno tre anni.

IL REGIME SPECIALE IN
AGRICOLTURA

Il regime IVA speciale per il calcolo della posizione nei confronti dell'erario necessita dei dati relativi alle vendite (ed autoconsumi), non occorrono dati relativi agli acquisti. Nel regime speciale per conoscere la posizione nei confronti dell'Erario non serve di sapere che cosa è stato acquistato e le relative aliquote (la contabilità IVA va tenuta come per il regime ordinario); non si può mai andare a credito di imposta.

L'IVA e i Regimi Speciali:

IL REGIME IVA A FORFAIT PER LE ATTIVITÀ CONNESSE

Per l'IVA è possibile avere una tassazione particolare per le attività connesse di produzione di servizi (es. agriturismo o servizi in conto terzi che siano attività agricole).

Questo è regolato dall'art. 34 bis introdotto nel DPR n. 633 del 1972 dalla Legge finanziaria 2004: per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

REGIME DI ESONERO - SOGGETTI DESTINATARI

Imprese agricole con volume d'affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti inclusi nella prima parte della Tabella A del TUIR. Obbligo del piccolo imprenditore agricolo è la numerazione e conservazione delle fatture e delle bollette doganali. Gli obblighi da cui gli imprenditori agricoli vengono esonerati in parte vengono trasferiti sui cessionari e committenti, i quali quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere autofattura, in luogo del cedente esonerato, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione. L'agricoltore cedente ha l'obbligo di conservare l'autofattura emessa dal committente e ha il beneficio di "trattenere" l'iva indicata nell'autofattura, essendo esonerato dall'obbligo di versamento.